



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 10/02/2010

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3 DIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE E MAGGIORAZIONE
- ART. 4 GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI
- ART. 5 TARIFFE
- ART. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 7 PRESENTAZIONE DEGLI ATTI E DECORRENZA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO

CAPO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE AFFISSIONI

- ART. 8 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- ART. 9 RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART. 10 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- ART. 11 IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE
- ART. 12 INSTALLAZIONE IMPIANTI
- ART. 13 ANTICIPATA RIMOZIONE
- ART. 14 PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI
- ART. 15 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
- ART. 16 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
- ART. 17 AFFISSIONI SU SPAZI PRIVATI PROVVISORI

CAPO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- ART. 18 PRESUPPOSTI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 19 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AUTORIZZAZIONE
- ART. 20 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 21 RIDUZIONE ED ESENZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 22 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ART. 23 CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
- ART. 24 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
- ART. 25 MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI
- ART. 26 DIVIETI GENERICI
- ART. 27 LIMITAZIONI E DIVIETI DI PUBBLICITA' FONICA E LANCIO DI VOLANTINI

CAPO IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 28 CRITERI E MODALITA'
- ART. 29 RICHIESTA DEL SERVIZIO
- ART. 30 PAGAMENTO DEL DIRITTO
- ART. 31 MODALITA' PER LE AFFISSIONI
- ART. 32 RIDUZIONI ED ESENZIONI DAL DIRITTO DI AFFISSIONE
- ART. 33 RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 34 SANZIONI
- ART. 35 PRIVILEGI
- ART. 36 NORME FINALI
- ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3 comma 3 del decreto legislativo richiamato.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e del diritto, il Comune di Campolongo Maggiore è classificato nella classe IV in base alla popolazione residente al 31 Dicembre 2009, quale risulta dai dati statistici ufficiali.

ART. 3 DIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE E MAGGIORAZIONE

1. - Ai fini dell'applicazione dell'imposta in base agli articoli 12, 14, 15 commi 1, 3 e 5 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, nonché del diritto, il territorio del Comune di Campolongo Maggiore è suddiviso nelle seguenti categorie, come stabilito con delibera C.C. n. 4 del 20.01.07:

a) categoria speciale. Appartengono ad essa le località di seguito indicate:

- Via Roma
- Via Villa
- Via Alto Adige
- Via XXV Aprile

b) categoria normale. Appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale.

2. - Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del cento per cento della tariffa normale.

ART. 4 GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI

1. La gestione del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere affidata in concessione ai soggetti indicati all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

ART. 5 TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e come indicato nell'allegato al presente regolamento (all. A).

2. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile che svolge le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 7 PRESENTAZIONE DEGLI ATTI E DECORRENZA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo generale; fa fede il timbro postale per gli atti trasmessi a mezzo raccomandata.

2. Il termine del procedimento decorre dalla data di protocollo.

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 8 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari quelli definiti nell'art. 47, comma 8 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

codice della strada) e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.

2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 9.947 unità registrata al 31.10.2007, non deve essere inferiore a mq. 119 (mq. 12 per ogni mille abitanti) pari a 170 (119/0,7mq cad.) fogli del formato 70x100.
3. La superficie minima indicata al comma 2 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti e delle richieste di pubbliche affissioni verificatesi con continuità.

ART. 9 RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 70% alle affissioni di natura commerciale, per il 10% alle affissioni di cui all'art. 20 del D.Lgs 507/93.
2. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 20% della superficie complessiva degli impianti pubblici di cui al comma 1.

ART. 10 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica e delle attività economiche, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda.

ART. 11 IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e delle quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 9, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 10 comma 2, la giunta comunale può decidere di concedere ai privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisate le quantità, le dimensioni e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre

condizioni necessarie per un corretto rapporto come le spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili.

ART. 12 INSTALLAZIONE IMPIANTI

1. La effettuazione della pubblicità, che necessita di installazione o di collocazione di strutture a supporto del messaggio pubblicitario, è sempre subordinata alla preventiva presentazione di titolo edilizio abilitativo (DIA o permesso a costruire).

ART. 13 ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale ed effettuata prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità

ART. 14 PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta per il solo fatto che la pubblicità venga effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. Il pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la modalità prescelta per la pubblicità.
3. Il comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, dispone in qualsiasi momento la rimozione del materiale abusivo, con le modalità indicate nell'art. 15 del presente regolamento.

ART. 15 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive la pubblicità e le affissioni esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, non in regola con il pagamento dell'imposta e del diritto, ovvero non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione o al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali sia stata omessa la prescritta dichiarazione di cui al successivo art. 21.

4. Le pubblicità e le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei soggetti passivi dell'imposta o dei responsabili dell'abuso che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni dalla diffida; in caso di inadempienza, vi provvede il comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni amministrative e tributarie, delle spese sostenute per la rimozione e la cancellazione.

ART. 16 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all'imposta è necessario acquisire apposita il canone di concessione, nonché il pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

ART. 17 AFFISSIONI SU SPAZI PRIVATI PROVVISORI

1. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci, gli spazi in sopraelevazione sulle staccionate dei cantieri e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili posti su suolo pubblico in via temporanea, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Tali spazi sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.
2. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 8, comma 2, del presente regolamento.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 18 PRESUPPOSTI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Costituisce forma pubblicitaria da assoggettare all'imposta l'esposizione di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla affissione di tali mezzi.
2. Per l'esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 s'intende lo scambio di beni materiali e immateriali o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Costituiscono unico mezzo pubblicitario i riquadri installati in uno stesso pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti collocate su uno stesso mezzo di supporto.
4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
5. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 507/1993 è considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere o simboli distanziati gli uni dagli altri, oppure costituita da più moduli componibili.
6. Quando la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in una figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo, nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

ART. 19 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, visiva o acustica, permanente o temporanea, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune rilasciata previa presentazione di apposita domanda, con le modalità indicate nel regolamento comunale.
L'autorizzazione dovrà risultare da un atto scritto che sarà rilasciato dal Funzionario Responsabile, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/93 (o nel caso di gestione in concessione, dal concessionario) dopo aver acquisito il parere del Settore Edilizia Privata e del settore Vigilanza i quali indicheranno, se del caso, speciali norme o prescrizioni da inserire nell'autorizzazione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
Il termine per il rilascio è stabilito in giorni 90 decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
Tale termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione comunale inviti i richiedenti, per iscritto, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, entro 30 giorni.
2. Il comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chicchessia per effetto dell'esposizione al pubblico dell'installazione.
3. Per autorizzazioni a carattere temporaneo che si volessero prorogare, gli interessati dovranno presentare domanda almeno cinque giorni prima della scadenza; le stesse non dovranno comunque superare nel complesso i dodici mesi.

ART. 20 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta e l'eventuale rimborso si effettuano alle condizioni, con le modalità e nella misura stabilita dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.
2. Nel caso di cessazione di esposizione su domanda dell'interessato, non si provvede ad alcun rimborso.

ART. 21 RIDUZIONE ED ESENZIONE DALL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D. Lgs. 507/93.
2. Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D. Lgs. 507/93.

ART. 22 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 507/93, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche in via cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, preferibilmente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 23 CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui ai sottostanti articoli del D.LGS. 507/93 la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata:

- all'art. 12: pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13: pubblicità effettuata con veicoli;

- all'art. 14 commi 1, 2, 3: pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine, e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

2. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 24 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno dei veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 25 MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo precitato.

ART. 26 DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico, ed in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione gli art.li del codice della strada vigente;

ART. 27 LIMITAZIONI E DIVIETI DI PUBBLICITA' FONICA E LANCIO DI VOLANTINI

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13.30 alle ore 16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
2. E' altresì vietata la pubblicità sonora nei pressi degli istituti scolastici.

3. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
4. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 28 CRITERI E MODALITA'

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune o da parte del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiali costituiti.
2. Le modalità ed i criteri applicativi del servizio sono indicati nell'art. 22 del D.LGS. n. 507/1993.

ART. 29 RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere e la durata dell'affissione, nonché presentare il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare l'avvenuto pagamento del relativo diritto.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo diritto. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli enti pubblici territoriali a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura amministrativa che li riguarda.

ART. 30 PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, come previsto dal D. Lgs. 507/93.

ART. 31 MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnato dal versamento del relativo diritto.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale.
6. Per le altre modalità si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. 507/93.

ART. 32 RIDUZIONI ED ESENZIONI DAL DIRITTO DI AFFISSIONE

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà o totalmente esente nei casi previsti agli art.li 20 e 21 del D.LGS. n. 507/1993.

ART. 33 RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale o parziale del diritto versato nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 22 commi 4, 5, 6 del D.Lgs. 507/93.
2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, ed esauriscono completamente il rapporto impositivo; il committente ha il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 34 SANZIONI

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite agli art.li 23 e 24 del D.LGS 507/1993.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

ART. 35 PRIVILEGI

1. Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752, III comma del C.C.

ART. 36 NORME FINALI

1. Chi ostacola o ritarda, in qualsiasi modo, le operazioni degli addetti al Servizio Affissioni e Pubblicità, nell'esercizio della loro funzione, è soggetto alle sanzioni stabilite per legge.
2. E' abrogato il precedente regolamento comunale disciplinante lo svolgimento della pubblicità e delle pubbliche affissioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.06.94 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I° del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato D.Lgs.267/2000 entra in vigore a far data 01.01.2008.
2. Resta abrogata ogni altra norma regolamentare che sia incompatibile o in contrasto con le disposizioni in esso contenute .

PARTE I - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, comma 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto

commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 e nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ogni commissione.

2. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 507/93.

Le riduzioni non sono cumulabili.